

Allegato "A"

al Repertorio n. 52 Raccolta n. 25

SOCIETA' NAPOLETANA DI STORIA PATRIA

S T A T U T O

Articolo 1) Denominazione, sede e normativa vigente

1.- La "**Società Napoletana di Storia Patria Ente del Terzo Settore**", ai sensi del D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore: d'ora innanzi CTS) - istituita nel dicembre 1875 e riconosciuta Ente Morale con R.D. 29 Giugno 1882 n. 628 - quale istituzione di alta cultura e di ricerca per gli studi di storia napoletana, campana e meridionale, ha sede in Napoli, in Castel Nuovo, via Vittorio Emanuele III.

2.- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa vigente, di natura primaria o secondaria. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

3.- L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Scopo e oggetto

1.- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato con funzioni d'interesse generale di cui al presente articolo.

2.- Il predetto scopo viene perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività d'interesse generale: a) il miglioramento della conoscenza della storia di Napoli, della Campania e del Mezzogiorno a livello nazionale e internazionale, promuovendone la ricerca dall'antichità all'età contemporanea, b) la raccolta e la conservazione di documenti, manoscritti, monete e materiale librario, fotografico e storico-artistico, al fine di rendere fruibili le fonti per la storia di Napoli, della Regione Campania e del Mezzogiorno; c) l'avviamento dei giovani, specie se meno

abbienti, a una occupazione in campo culturale, assegnando borse di studio per la formazione di competenze nelle discipline storiche, artistiche, archivistiche, biblioteconomiche e affini; d) l'apertura al pubblico della sede, nei giorni e modi previsti dall'apposito regolamento, per consentire a studiosi e studenti la consultazione, a fini di ricerca, dell'intero patrimonio della Società e del Fondo Cuomo, affidato dal Comune di Napoli alla Società stessa in deposito permanente; e) la pubblicazione dell'«Archivio Storico per le Province Napoletane» e di altri studi e contributi scientifici attinenti alla storia di Napoli, della Campania e del Mezzogiorno; f) l'organizzazione di eventi culturali aperti alla cittadinanza - quali convegni, seminari, tavole rotonde, discussioni di libri, lezioni e conferenze, rassegne e mostre, concerti e corsi di formazione - nella propria sede o presso altre istituzioni; g) la formazione storicoculturale e l'inclusione sociale - specie di giovani disagiati, marginalizzati e immigrati - attraverso la conoscenza della storia di Napoli, della Regione Campania e del Mezzogiorno.

Articolo 3) Volontari e lavoratori

1.- L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 4) Durata

1.- L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 5) Associati

1.- Gli Associati (d'ora innanzi anche "Soci") si articolano nelle seguenti categorie: Ordinari; Benemeriti; Onorari. a) Sono soci **Ordinari** le persone e gli enti che ne facciano richiesta. L'ammissione, su presentazione di uno o più soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio Ordinario, entro il primo trimestre di ogni anno, è tenuto al versamento della quota sociale, stabilita dall'Assemblea. Il socio in ritardo di tre quote viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, dopo l'invito a regolarizzare la propria posizione. Pur se non ancora dichiarato decaduto, il Socio non in regola col versamento anche di una sola quota annuale è privo dell'elettorato attivo e passivo e della capacità di partecipare a qualsiasi attività sociale. b) Sono soci **Benemeriti** i soggetti - individuali o collettivi - ammessi quali membri dell'Associazione in ragione dei particolari meriti nel sostegno della Società in qualsiasi forma. c) Sono soci **Onorari** le persone e gli enti che, per

il loro riconosciuto prestigio e la vicinanza al Sodalizio, recano lustro all'istituzione e ne diffondono le finalità.

2.- La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa vigente.

3.- L'Associazione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il venir meno non temporaneo di tale pluralità comporta il suo scioglimento.

4.- Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

5.- L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e d'impegnarsi, in caso di ammissione, a osservarne lo Statuto e i regolamenti nonché la normativa vigente.

6.- L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite d'interesse generale.

7.- L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione del suo accoglimento.

8.- In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione dev'essere adeguatamente motivata e il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio Arbitrale.

9.- Il Consiglio Direttivo può approvare, sentita l'Assemblea, un Regolamento contenente la disciplina sulla presentazione delle domande di ammissione, sulle modalità per il relativo esame e sull'ingresso nell'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 6) Recesso

1. L'associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso può non contenere la relativa motivazione e dev'essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

2.- La dichiarazione di recesso ha efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione. Il recesso non estingue gli obblighi dell'associato anteriori al momento dell'efficacia di esso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento

dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 7) Esclusione del socio

1.- Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente degli obblighi statutari o che abbia comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute per deliberare la sua eventuale esclusione.

2.- La deliberazione di esclusione dev'essere motivata e comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

3.- La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

4.- La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione all'associato escluso, salvo impugnazione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art. 14.

5.- Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: a) il Collegio anzitutto decide immediatamente, con giudizio equitativo, se sospendere oppure no l'associato escluso dai diritti di partecipazione all'attività dell'Associazione fino alla definitiva decisione del Collegio; b) nel caso di rigetto dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio; c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione dell'associato, che riassume pienamente tale sua condizione.

Articolo 8) Patrimonio

1.- Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

2.- Il patrimonio attuale dell'Associazione è costituito dalle risorse dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro **9.671.546 (novemilioneisessantasettantunomilacinquecentoquarantasei)**.

3.- Qualora risulti che il valore del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sia diminuito

di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, ai sensi della normativa vigente.

4.- L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa vigente, mediante: a) la percezione della quota annuale; b) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

5.- L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in conformità all'art. 7 co. 2 del CTS.

6.- L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici e privati, compresi gli Enti territoriali, nonché da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento sia stato redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che la ha effettuata; b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa vigente, diminuito di un punto percentuale.

7. L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati ulteriori obblighi di finanziamento o di altro apporto rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa vigente.

8. L'associato (o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo) non può chiedere la restituzione di apporti o versamenti effettuati, comunque denominati, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

9.- L'apporto o il versamento, comunque denominato, effettuato dall'associato a favore della Società, non attribuisce a costui alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività, diverso dai diritti di partecipazione previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente. La stessa regola si applica a qualsiasi altro soggetto terzo che abbia effettuato apporti o versamenti a favore della Società.

10.- Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, vigila sui decrementi che tale patrimonio subisca e adotta senza indugio ogni necessario provvedimento prescritto dalla normativa vigente o comunque reso opportuno secondo i criteri di buona amministrazione prima ricordati. Inoltre, con gli stessi criteri e nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio direttivo propone all'Assemblea la destinazione di porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento della sua attività specificandone i vantaggi nella relazione d'accompagnamento al bilancio previsionale.

11.- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

12.- Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9) Organi

1.- Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell'Associazione che è Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, che svolgono funzione di Organo di Controllo ai sensi del CTS.

2.- Ulteriori organismi si possono prevedere - su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea - come, a titolo esemplificativo, il Comitato Scientifico, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficenza. In tal caso se ne definiscono i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione delle attività e l'interrelazione con gli altri Organi.

3.- Tutte le cariche e gli incarichi dei soci sono a titolo

gratuito.

Articolo 10) L'Assemblea

1.- L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea, che è retta dal principio di eguaglianza di tutti gli associati e delibera con metodo collegiale. Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti, ferma restando l'applicazione della vigente normativa inderogabile.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa delinea gli indirizzi generali dell'Associazione; nomina e revoca tra gli associati il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo - fissandone il numero ai sensi del successivo art. 11, comma 2; il Collegio dei Revisori e ne dispone la revoca; delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modifiche dello Statuto; approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna; approva il bilancio di esercizio; delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa vigente. Approva l'eventuale costituzione di Comitati, nominandone i componenti su proposta del Consiglio direttivo.

3.- L'Assemblea è convocata dal Presidente altresì ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori o dal Revisore Unico.

4.- La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso indicante giorno, ora e luogo della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza: a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli associati; b) ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della nomina o successivamente.

5.- L'Assemblea è comunque validamente costituita in forma totalitaria ed è atta a deliberare anche in caso di mancata convocazione, purché siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri del Direttivo e del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

6.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza,

dal Consigliere più anziano, o in ulteriore subordine, da qualunque associato su decisione dell'Assemblea.

7.- Il Presidente dell'Assemblea - assistito dal Segretario - ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti e regola lo svolgimento dell'adunanza. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive assieme al Segretario.

8.- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci e in regola col pagamento delle quote sociali. Modalità di candidature e operazioni di voto sono definite nel Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

9.- Nel rispetto della normativa vigente, ogni socio può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro socio, che non può ricevere più di due deleghe.

10.- Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui va dato atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti da remoto; b) che sia consentito a costoro e al verbalizzante di percepire in modo chiaro i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

11.- L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai partecipanti, anche da remoto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.- Per le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.- Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità non hanno diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i soci con incarichi sociali.

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo

1.- Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto

all'amministrazione, all'organizzazione e all'attività culturale della Società. Si riunisce e delibera col metodo collegiale. A esso compete di: a) nominare e revocare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e revocarne i membri; c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati e alla loro esclusione; g) convocare l'Assemblea degli associati; h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione nel medesimo Comune; i) svolgere ogni altro compito di competenza dell'Organo amministrativo dell'Associazione, previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

2.- Il Consiglio è composto da dieci membri compresi Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, aventi i requisiti di legge. Esso dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I Consiglieri sono rieleggibili.

3.- Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre procedere a una nuova elezione. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione del primo dei non eletti nel Consiglio e il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno va posta la sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere eventualmente eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo della carica del Consigliere cessato.

4.- La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno tre giorni prima.

5.- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

6.- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

7.- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità in audio o video conferenza, purché

ricorrano le seguenti condizioni, di cui va dato atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito a costoro e al verbalizzante di percepire in modo chiaro i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali condizioni l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

8.- Il Consiglio stabilisce l'uso degli strumenti più adatti a far conoscere all'esterno il patrimonio bibliografico e storico-artistico, le iniziative e l'attività della Società (ufficio-stampa; sito web ecc.).

Articolo 12) Il Presidente

1.- Al Presidente dell'Associazione, che è Presidente del Consiglio Direttivo, spetta di: a) proporre al Consiglio stesso la nomina del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; b) gestire l'amministrazione dell'Associazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento; c) osservare e far osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché la normativa applicabile; d) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi l'opportunità; e) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; f) predisporre, assieme al Tesoriere, la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; g) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; h) attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

2.- Il Presidente svolge sull'attività della Società e sull'esercizio sociale una relazione annuale, che viene approvata dal Consiglio Direttivo prima della diffusione ed è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 13) Segretario e Tesoriere

1.- Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali sia delle Assemblee, sia del Consiglio Direttivo, sia del Comitato Esecutivo ove esistente, nonché del Libro degli associati.

2.- Il Tesoriere: a) cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la

bozza di bilancio d'esercizio.

3. - Il loro incarico ha durata triennale e decade col Consiglio Direttivo.

Articolo 14) Il Collegio Arbitrale

1.- Il Collegio Arbitrale dirime eventuali controversie tra i soci e l'Associazione o tra gli stessi soci. Decide sul ricorso del socio che impugna la delibera di esclusione adottata nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo.

2. La sua disciplina è quella risultante dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.

Articolo 15) L'Organo di Controllo: il Collegio dei Revisori

1.- Per la revisione legale l'Assemblea elegge - assieme al Consiglio direttivo e per la stessa durata - un Collegio di tre Revisori, esterni alla Società, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali o appartenenti a categorie equiparate a norma di legge. In ogni caso viene eletto anche un membro supplente.

3.- Il Collegio ha i compiti e i poteri previsti dalla normativa vigente ed è Organo di Controllo ai sensi del CTS. In particolare: vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Attesta altresì che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee-guida di cui all'art. 14 CTS e alla vigente normativa. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e proporre l'azione di responsabilità degli Organi associativi esprimendone sulla relativa fondatezza un parere non vincolante, preliminare alla votazione assembleare.

4.- Il Collegio partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo. Essi possono percepire un compenso fissato dal Consiglio Direttivo per ogni triennio in misura compatibile con le disponibilità di bilancio, da pubblicare annualmente nel rispetto del CTS e delle norme inderogabili di legge.

Articolo 16) Il Presidente Onorario

1.- Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, può proporre all'Assemblea la nomina a Presidente Onorario di uno studioso autorevole, di riconosciuto prestigio internazionale per gli scritti su Napoli, sulla Campania e sul Mezzogiorno ovvero di una personalità la cui azione abbia dato lustro sul piano internazionale alla Società, alla città e al territorio meridionale. Il Presidente onorario partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di

voto.

Articolo 17) Il Sindaco di Napoli

1.- Il Sindaco di Napoli - socio di diritto - presiede l'Assemblea dei soci in occasione dell'insediamento di un nuovo Consiglio. Può farsi rappresentare da un suo delegato, in caso di impedimento.

Articolo 18) Sezione Numismatica

1.- Nell'ambito della Società è istituita la Sezione Numismatica, con il fine di incrementare lo studio e la conoscenza del patrimonio numismatico della Società. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile della Sezione che, oltre al patrimonio, cura le pubblicazioni del settore. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto, fatta eccezione per la materia numismatica.

Articolo 19) Biblioteca

1.- Per l'organizzazione e la gestione della Biblioteca della Società, con l'annessa Biblioteca municipale Cuomo, il Consiglio nomina un Responsabile bibliotecario, che, su invito del Presidente, potrà intervenire alle riunioni del Consiglio stesso, con voto consultivo, sui temi riguardanti il patrimonio bibliografico e storico-artistico.

Articolo 20) Esercizi annuali e Scritture contabili

1.- L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che terminano il 31 dicembre di ogni anno. La tenuta e conservazione delle scritture contabili ed in particolare la redazione annuale del bilancio d'esercizio ha luogo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21) Scioglimento dell'Associazione

1.- In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto in conformità alla normativa vigente.

Firmato:

Renata De Lorenzo - Notaio Gian Marco Antonelli - Sigillo